

SOCIETA' TRANS ADRIATIC PIPELINE

Estratto decreto ministeriale di asservimento e occupazione temporanea.

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante *l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – del 27/11/2015, che modifica il dM 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio Unico per gli espropri di pubblica utilità in materia di energia alla Divisione VII;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 maggio 2015 recante l'approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto di interconnessione Albania – Italia "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36");

VISTA l'istanza presentata in data 20/01/2016, registrata con protocollo n. 1522 del 20/01/2016, come integrata dalla nota protocollo 6507 del 4/03/2016, corredata della necessaria documentazione, con la quale la società Trans Adriatic Pipeline AG, codice fiscale e partita IVA n. 12318591000, con sede operativa in Via IV Novembre, 149 – 00187 Roma - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 *quinquies* e 52 *octies*, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce, la determinazione urgente delle indennità provvisorie per:

- a) la costituzione di servitù di metanodotto su aree agricole, indicate nel piano particellare, di proprietà delle ditte catastali;
- b) l'occupazione temporanea, per l'esecuzione dei lavori, delle aree agricole indicate nel piano particellare;

CONSIDERATO che realizzare l'opera, facente parte della rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto consentirà l'arrivo in Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente dall'area del Mar Caspio e specificatamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan, così incrementando la sicurezza degli approvvigionamenti di energia per l'Italia e per l'Europa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 20 maggio 2015 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade,

salvo proroga, alla data del 20 maggio 2020;

- é necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate e indicate nel piano particellare allegato, che é parte integrante del presente decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Melendugno (LE) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria.

DECRETA:

Articolo 1

A favore della Trans Adriatic Pipeline AG sono disposti la costituzione di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di terreni in comune di Melendugno, provincia di Lecce, interessati dal tracciato del metanodotto di interconnessione Albania - Italia «Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")» e riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

La servitù di metanodotto, sottoposta alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Trans Adriatic Pipeline AG gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto di idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1,5 metri, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché la posa di due cavi a fibra ottica all'interno di tubi corrugati posati in parallelo alla condotta;
- l'installazione di apparecchi di sfiato, apparecchiature per la protezione attiva (catodica) contro la corrosione e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere complementari funzionali all'esercizio e alla sicurezza della condotta;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature, stagni e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) metri dall'asse della condotta nonché l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agricolo, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni e piantumazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione e senza diminuire e/o pregiudicare le condizioni di integrità della condotta;
- il diritto di TAP – Trans Adriatic Pipeline AG di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti col personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo ai lavori da eseguire;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso o l'esercizio della servitù di metanodotto;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata col presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da TAP – Trans Adriatic Pipeline AG a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la costituzione di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo d.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare della Ditta proprietaria.

Articolo 4

Il presente decreto é trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della TAP – Trans Adriatic Pipeline AG, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La TAP – Trans Adriatic Pipeline AG provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla TAP – Trans Adriatic Pipeline AG provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla TAP – Trans Adriatic Pipeline AG a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:

ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGSAIE – Divisione VII – Via Molise, 2 – 00187 Roma – fax: 0647887802) e per conoscenza alla TAP – Trans Adriatic Pipeline AG, Ufficio (sede operativa) a 00187 Roma, via IV Novembre, 149 – fax 06 69765032 – pec: tap_italia@legalmail.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la TAP – Trans Adriatic Pipeline AG provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla ditta proprietaria saranno riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente –

Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la TAP – Trans Adriatic Pipeline AG, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre e mesi sei a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di tre anni e sei mesi, è dovuta alla ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 15 marzo 2016
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Gilberto Dialuce